

## REGOLE PARTICOLARI DI SCHEMA

### per

## Attività di verifica e certificazione dell'Asserzione Ambientale Auto-dichiarata

**Contenuti:**

Cap.

- 1 – Premessa
- 2 - Scopo e campo di applicazione
- 3 - Documenti di riferimento
- 4 – Definizioni ed acronimi
- 5 – Procedura generale di certificazione
- 6 - Verifica della completezza della richiesta di certificazione
- 7 – Verifica documentale
- 8- Verifica del sistema di controllo della produzione in fabbrica (FPC)
- 9 – Riesame dei risultati delle verifiche e decisione sulla certificazione
- 10 – Rilascio del certificato e della Licenza d'uso del marchio
- 11 – Requisiti per il mantenimento del certificato
- 12 – Uso del certificato
- 13 – Estensione e/o modifiche ai prodotti e/o processi

**ALLEGATO A - MODELLO CERTIFICATO**

**ALLEGATO B -Sistema di controllo della produzione in fabbrica "FPC" per la valutazione del requisito "Contenuto di riciclato"**

| Rev. | del        | Descrizione   | Preparato da                                                                                 | Verificato                                                                              | Approvato                                                                                    |
|------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0    | 17/02/2016 | 1° Emissione  | Gruppo di lavoro<br>Arch. De Rosa Antonella<br>Dott. Marco Sarti<br>Ing. Giombattista Traina | IL DIRETTORE TECNICO<br>Ing. Giuseppe Persano Adorno<br><br>RQ<br>Ing. Maurizio Carlini | IL COMITATO PER LA SAL-<br>VAGUARDIA<br>DELL'IMPARZIALITA'<br>Il Segretario<br>Ing. V. Iommi |
| 1    | 08/05/2017 | Aggiornamento | Gruppo di lavoro<br>Arch. De Rosa Antonella<br>Dott. Marco Sarti<br>Ing. Giombattista Traina | IL DIRETTORE TECNICO<br>Ing. Giuseppe Persano Adorno<br><br>RQ<br>Ing. Maurizio Carlini | L'AD<br>Dott. Arch. S. L. Giordano                                                           |

|                                                                                                                |                                                      |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|
|  <b>ISTITUTO<br/>GIORDANO</b> | <b>Istituto Giordano S.p.A.</b><br><b>Sezione CP</b> | RP015/CP | pag. 2/11  |
|                                                                                                                |                                                      | Rev. 1   | 08/05/2017 |

## 1 – Premessa

Queste “Regole particolari di certificazione” sono emesse a seguito approvazione del Comitato per la Salvaguardia dell’Imparzialità (CSI) ai sensi e con i requisiti stabiliti nel documento “REG-CP, Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del Marchio di Qualità”; le regole fanno riferimento ai documenti normativi di seguito specificati, e sono volte a determinare rigore operativo nelle regole e nelle procedure di certificazione, con l’obiettivo dell’imparzialità di applicazione.

Le presenti “Regole particolari di certificazione”, unitamente al “REG-CP” e alle condizioni generali di contratto per la certificazione (CGC), hanno carattere contrattuale e contengono una serie di prescrizioni che regolano il rapporto fra l’Istituto ed il Richiedente per tutta la durata del contratto di certificazione. Per quanto non previsto da queste regole valgono le prescrizioni stabilite nei regolamenti (in particolare REG-CP e CGC) e nelle procedure interne dell’Istituto. Per una corretta e completa comprensione, queste regole vanno lette congiuntamente ai Documenti Normativi di riferimento.

## 2 - Scopo e campo di applicazione

Queste regole sono emesse allo scopo di supportare e regolamentare le procedure per verificare e certificare le asserzioni ambientali auto-dichiarate di tipo II ai sensi della ISO 14021 da parte di un fabbricante.

Si fa presente che il certificato rilasciato secondo le presenti regole particolari può essere utilizzato dal fabbricante al fine delle asserzioni ai fini di normative/regolamenti nazionali od internazionali per quanto riguarda il contenuto di materiale riciclato.

Queste “Regole particolari di certificazione” stabiliscono i requisiti relativi a: “Rilascio del certificato e della licenza d’uso del Marchio”, “Controllo della produzione da parte del Fabbricante”, “Mantenimento della licenza”, “Asserzione ambientale auto-Dichiarata del fabbricante”.

## 3 - Documenti di riferimento

La certificazione delle asserzioni ambientali auto-dichiarate si basano sui seguenti documenti normativi e legislativi:

### Normative:

- Codice degli appalti (*D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.*)
- CAM emessi ed in vigore (*rif.: sito web “<http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>”*)

### Norme tecniche di riferimento:

- UNI EN ISO 14020 Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali;
- UNI EN ISO 14021 Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (etichettatura ambientale di Tipo II)
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
- ISO/IEC 17067 Valutazione della conformità - Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotti

### Documenti di riferimento

- REG-CP Regolamento per il rilascio della Certificazione di Prodotto e del Marchio Qualità.
- CGC Condizioni Generali di Contratto per le certificazioni

Si applica l’edizione vigente delle normative e norme sopra citate.

## 4 – Definizioni ed acronimi

### Definizioni

Si applicano le definizioni riportate nella ISO 14021, e le seguenti:

- Asserzione ambientale: dichiarazione, simbolo o grafico che indica un aspetto ambientale di un prodotto, di un componente o di un imballaggio.
- Verifica dell’asserzione ambientale: conferma della validità dell’asserzione ambientale utilizzando criteri e procedure specifici predeterminati che garantiscono l’affidabilità dei dati.
- Asserzione Ambientale Auto-dichiarata: asserzione ambientale che è effettuata, senza certificazione di parte terza indipendente, da fabbricanti, importatori, distributori, rivenditori o chiunque altro possa trarre beneficio da tale asserzione.

### Acronimi

- CAM: Criteri Ambientali Minimi
- FPC: sistema di Controllo della Produzione in Fabbrica

|                                                                                                                |                                                      |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|
|  <b>ISTITUTO<br/>GIORDANO</b> | <b>Istituto Giordano S.p.A.</b><br><b>Sezione CP</b> | RP015/CP | pag. 3/11  |
|                                                                                                                |                                                      | Rev. 1   | 08/05/2017 |

- LEED - Leadership in Energy and Environmental Design

## 5 – Procedura generale di certificazione

La procedura di certificazione stabilita da queste regole è classificata dalla “EN ISO/IEC 17067 ” come “Schema di certificazione prodotto tipo “3” e comprende i seguenti elementi con riferimento alla norma ISO 14021:

- Verifica della completezza della richiesta di certificazione
- Esame(Verifica) documentale (determinazione delle caratteristiche del prodotto e relativi componenti);
- verifica in campo del sistema di controllo della produzione in fabbrica ai fini della attribuzione e mantenimento delle caratteristiche del prodotto e relativi componenti (ad esempio materiale riciclato) in riferimento ai valori auto-dichiarati nell’asserzione ambientale del fabbricante e valutazione del soddisfacimento dei requisiti specificati nella norma ISO14021 inerenti l’asserzione ambientale auto-dichiarata e dei criteri specificati nel presenti regole particolari e/o nei requisiti di legge.
- riesame e decisione sulla certificazione;
- emissione del certificato e rilascio licenza uso marchio Istituto Giordano;
- sorveglianza periodica mediante audit periodici in campo.
- conferma delle risultanze dell’audit al fine del mantenimento del certificato.

## 6 - Verifica della completezza della richiesta di certificazione

Si applica quanto previsto nel REG-CP “Regolamento per il rilascio della Certificazione di Prodotto e del Marchio Qualità”, in aggiunta Istituto Giordano si riserva di richiedere in questa fare l’invio dell’Asserzione Ambientale Auto-dichiarata.

## 7 – Verifica documentale

Il valutatore incaricato, in accordo con le indicazioni della Direzione Tecnica della divisione Certificazione Prodotto, effettua la verifica documentale (*tale verifica può anche essere condotta in campo*), allo scopo di accertare che le dichiarazioni fornite siano accurate, comprovate e non fuorvianti e basate su procedure e criteri ben identificabili che permettano di dimostrare accuratezza dei risultati forniti nell’Asserzione Ambientale Auto-dichiarata di tipo II secondo la norma UNI EN ISO 14021.

La documentazione deve comprendere, quanto necessario ai fini della valutazione, tra cui come minimo:

- “Asserzione ambientale auto-dichiarata” i cui contenuti minimi sono descritti nell’Allegato B parte 2 (*predispone questa asserzione il fabbricante si assume le responsabilità e i compiti indicati al 6.1 e 6.2 della ISO 14021 rispettivamente*)
- destinazione d’uso
- descrizione del prodotto e del ciclo di produzione afferente con le indicazioni necessarie al fine di identificare in maniera univoca il prodotto (esempio composizione/ricetta);
- schede tecniche / descrittive dei prodotti oggetto di asserzione e componenti (eventuali asserzioni ambientali auto-dichiarate dei fornitori);
- documentazione inerente il controllo del processo produttivo (procedure/manuale/piano di qualità/modulistica varia) con particolare attenzione alle fasi che hanno diretto impatto sulle caratteristiche dichiarate ed i metodi utilizzati per l’ottenimento dei valori dichiarati.

La documentazione acquisita dovrà essere verificata e risultare conforme ai par 5.7 e 5.9 della ISO 14021.

Gli eventuali rilievi sono comunicati al Fabbrikante al fine di revisionare i documenti e di renderli disponibili all’Istituto Giordano.

Il fabbricante deve fornire, oltre a quanto sopra riportato, documentazione attestante la ragione sociale, il/i sito/i produttivo/i e relativa visura camerale (CCIAA).

Il fabbricante è responsabile dalla documentazione da fornire e dei contenuti dell’Asserzione come prescritto ai par. 6.1 e 6.2 della ISO 14021

La documentazione sopracitata dovrà essere resa disponibile e conservata in modo da soddisfare i requisiti del paragrafo 6.5 della ISO 14021 e mantenuta sotto controllo del fabbricante per tutto il periodo in cui il prodotto è mantenuto sul mercato e per un ulteriore ragionevole periodo per tenere in conto del possibile periodo di vita del prodotto; in ogni caso il periodo non deve essere inferiore a 10 anni.

|                                                                                                                |                                                      |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|
|  <b>ISTITUTO<br/>GIORDANO</b> | <b>Istituto Giordano S.p.A.</b><br><b>Sezione CP</b> | RP015/CP | pag. 4/11  |
|                                                                                                                |                                                      | Rev. 1   | 08/05/2017 |

## 8- Verifica del sistema di controllo della produzione in fabbrica (FPC)

I requisiti e le modalità di verifica del sistema di controllo della produzione in fabbrica (FPC) realizzato dal fabbricante sono stabiliti in funzione dei seguenti casi tipici:

- a) Fabbricante con sistema di gestione qualità certificato dall'Istituto Giordano in conformità alla norma UNI EN ISO 9001 con campo di applicazione che comprenda i prodotti oggetto di certificazione della relativa asserzione ambientale auto-dichiarata secondo le presenti regole particolari oppure:
  - con sistema di controllo di produzione in fabbrica certificato dall'Istituto Giordano in conformità ad una norma di prodotto ai fini della marcatura CE dei prodotti da costruzione (Regolamento (UE) 305/2011), o,
  - con sistema di controllo di produzione in fabbrica del calcestruzzo preconfezionato certificato da Istituto Giordano.

per il prodotto oggetto di certificazione della relativa asserzione ambientale auto-dichiarata secondo le presenti regole particolari, oppure

- b) Licenziatario con sistema di gestione/controllo produzione in fabbrica non certificato da Istituto Giordano.

Nel caso a) il SQ/FPC certificato dovrà comprendere anche i requisiti dell'allegato B delle presenti regole particolari.

Nel caso b) il fabbricante deve implementare e mantenere attivo un FPC documentato al fine di garantire le caratteristiche auto-dichiarate nell'asserzione ambientale di tipo II. Nell'allegato B sono riportati i requisiti minimi dell'FPC.

La verifica del FPC viene effettuata tramite un audit iniziale presso il sito o i siti dove avvengono le attività di fabbricazione dell'oggetto (prodotto) relativo all'Asserzione Ambientale Auto-dichiarata.

Tale visita ha lo scopo di verificare la correttezza delle informazioni contenute nell'Asserzione Ambientale Auto-dichiarata.

In particolare i processi/elementi verificati saranno:

- approvvigionamento dei materiali e componenti oggetto dell'asserzione (tracciabilità e immagazzinamento);
- processo produttivo (controllo impianto, tarature/calibrazioni/manutenzioni)
- gestione NC e AC e eventuali reclami
- gestione scarti se pertinente
- applicazione delle procedure predisposte per l'acquisizione, il trattamento e l'aggiornamento dei dati riportati nell'Asserzione Ambientale Autodichiarata e l'Asserzione stessa;
- verifica della metodologia di calcolo dei valori dichiarati nell'Asserzione (es. percentuale di materiale riciclato)
- presa in carico e applicazione dei requisiti pertinenti della ISO 14021;
- ove applicabile, la conformità alla legislazione ambientale afferente alle caratteristiche oggetto nell'Asserzione Ambientale Auto-dichiarata.

## 9 – Riesame dei risultati delle verifiche e decisione sulla certificazione

Il rapporto emesso dal GVI, consegnato al termine dell'audit all'Organizzazione, sarà verificato dalla competente funzione dell'Istituto Giordano e conseguentemente confermato (con evidenziazione delle eventuali modifiche del caso apportate) all'Organizzazione mediante comunicazione di conferma rilievi.

Qualora le attività di valutazione per il rilascio della certificazione evidenzino non conformità del sistema di controllo della produzione in fabbrica o della produzione (prodotto) potranno essere eseguiti, a giudizio dell'Istituto Giordano, sul prodotto, dei controlli e/o delle attività di prova (o calcoli) al fine di accertare quanto dichiarato e procedere con il sottoporre la pratica al Comitato Tecnico di Certificazione che esprime la propria decisione per la concessione o meno del certificato

Se necessario, il Comitato Tecnico di Certificazione può richiedere ai fini della delibera delle integrazioni/ chiarimenti in merito alle evidenze raccolte al Fabbricante e/o all'RGVI; eventuali attività supplementari di verifica nel caso in cui le evidenze raccolte non siano sufficienti per giungere ad una conclusione .

La concessione o la mancata concessione del certificato viene decisa dal Comitato Tecnico di Certificazione e comunicata al Fabbricante; la comunicazione può contenere raccomandazioni o richieste.

## 10 – Rilascio del certificato e della Licenza d'uso del marchio

A seguito di decisione positiva da parte del Comitato Tecnico viene rilasciato un Certificato che richiama l'Asserzione Ambientale Auto-dichiarata, se negativa, non viene rilasciato il certificato e verranno comunicate al Fabbricante le motivazioni e le eventuali modalità per la prosecuzione dell'iter di certificazione.

|                                                                                                                |                                                      |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|
|  <b>ISTITUTO<br/>GIORDANO</b> | <b>Istituto Giordano S.p.A.</b><br><b>Sezione CP</b> | RP015/CP | pag. 5/11  |
|                                                                                                                |                                                      | Rev. 1   | 08/05/2017 |

Il Certificato attesta che l'asserzione ambientale auto-dichiarata è stata redatta in conformità ai requisiti fissati dalla norma di riferimento (ISO 14021) e sono state raccolte evidenze oggettive sufficienti a garantire l'affidabilità dei valori contenuti nell'asserzione stessa.

Il rilascio di tale certificazione non comporta pertanto, da parte di Istituto Giordano, la verifica della conformità del prodotto ad una specifica tecnica (ad esempio norma di prodotto, NTC 2008) che rimane di esclusiva responsabilità del fabbricante.

#### **11 – Requisiti per il mantenimento del certificato**

Il Certificato emesso non ha scadenze temporali, ma è vincolato all'effettuazione di audit annuali di mantenimento. Tali audit hanno il fine di confermare o meno la conformità dei contenuti della auto-dichiarazione del fabbricante rispetto a quanto immesso sul mercato in riferimento i requisiti della ISO 14021.

Qualora le attività di valutazione per il mantenimento della certificazione evidenzino non conformità del sistema di controllo della produzione in fabbrica o della produzione (prodotti) potranno essere eseguiti, a giudizio dell'Istituto Giordano, sul prodotto, dei controlli e/o delle attività di prova (o calcoli) al fine di accertare quanto dichiarato e confermare o meno la validità della certificazione.

#### **12 – Uso del certificato**

Il fabbricante può dare evidenza della certificazione dell'Asserzione Ambientale Auto-dichiarata accompagnando ad essa il riferimento al n. del relativo certificato rilasciato da Istituto Giordano S.p.A" e/o il Marchio di Istituto Giordano e/o rendere pubblico il certificato che riporta tra l'altro una sintesi dei valori contenuti nell'Asserzione Ambientale Auto-dichiarata.

Deve essere in qualunque caso indicato visibilmente e chiaramente che il certificato contiene informazioni sulla prestazione ambientale del prodotto; salvo diversamente indicato sul certificato la certificazione non va intesa come soddisfacimento di un criterio/requisito.

In ogni caso, nell'utilizzo del certificato, il Fabbricante deve evitare che la certificazione possa intendersi estesa ad attività e/o a prodotti o a prestazioni ambientali diversi da quelli per i quali è stata rilasciata.

L'organizzazione deve cessare immediatamente l'utilizzo del certificato, dei suoi riferimenti e il Marchio di Istituto Giordano in caso di:

- sospensione o revoca (rif. REG-CP Istituto Giordano)
- modifica del prodotto oggetto di certificazione dell'asserzione ambientale auto-dichiarata, del relativo processo produttivo, materiali, componenti e/o fornitori;

In ogni caso l'organizzazione non può modificare l'asserzione ambientale auto-dichiarata afferente al certificato né il prodotto oggetto di certificazione dell'asserzione ambientale auto-dichiarata, né il relativo processo produttivo, i materiali, i componenti e/o fornitori senza comunicarlo preventivamente a Istituto Giordano e ricevere dallo stesso consenso scritto.

#### **13 – Estensione e/o modifiche ai prodotti e/o processi**

L'estensione e/o modifiche ai prodotti, processo produttivo, materiali, componenti e fornitori rispetto a quanto sottoposto a valutazione, può essere eseguita ma, deve essere oggetto di preventiva richiesta esplicita a Istituto Giordano che valuta, caso per caso, le più opportune modalità di valutazione (nuova verifica documentale e/o in campo).

In ogni caso l'organizzazione non può modificare l'asserzione ambientale auto-dichiarata né il prodotto oggetto di certificazione dell'asserzione ambientale auto-dichiarata, né il relativo processo produttivo, i materiali, i componenti e/o fornitori senza preventiva comunicazione e relativa valutazione dell'Istituto Giordano.

ALLEGATO A - Modello Certificato

## CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E LICENZA D'USO DEL MARCHIO DI QUALITÀ ISTITUTO GIORDANO

0\_\_/CP/0



Si certifica che i/il prodotto

**...PRODOTTO...**

con denominazione commerciale

.....

fabbricato da

**...RAGIONE SOCIALE...**

Via ..... - \_\_\_\_ ..... (\_\_) - Italia

nell'unità produttiva

Via ..... - \_\_\_\_ ..... (\_\_) - Italia

è stato sottoposto, in conformità ai regolamenti dell'Istituto sotto identificati:

- alla verifica dell'asserzione ambientale auto-dichiarata dal ....Ragione Sociale .....i cui contenuti sono riportati in allegato al presente certificato

Considerato che gli esiti delle verifiche effettuate sono conformi ai requisiti stabiliti nel "Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità" REG-CP, nelle "Regole particolari di schema" "Regole particolari di schema per attività di verifica e certificazione dell'Asserzione Ambientale Auto-dichiarata", RP015/CP e nella norma ISO 14021:2016 il fabbricante è autorizzato a contrassegnare il suddetto prodotto con il Marchio di Qualità Istituto Giordano.

Luogo e data di emissione  
Bellaria-Igea Marina - Italia, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Il Direttore Tecnico della Divisione  
Certificazione Prodotti  
Dott. Ing. Giuseppe Persano Adorno

Luogo e data di prima emissione  
Bellaria-Igea Marina - Italia, \_\_/\_\_/\_\_\_\_

L'Amministratore Delegato  
Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano

La validità del presente certificato è subordinata all'esito positivo delle verifiche periodiche di mantenimento previste nel contratto e nei regolamenti sopra identificati.  
Il presente certificato è soggetto al rispetto del Regolamento per il rilascio della certificazione di prodotto e del marchio di qualità e delle suddette regole particolari di schema.  
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato,  
si prega di contattare i n. telefonici ++39 0541 343030 / 322322 oppure l'indirizzo e-mail certificazioneprodotti@giordano.it.  
Il presente certificato è composto da n. 2 fogli: questo frontespizio e un allegato.

Foglio 1 di 2

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia  
www.giordano.it - info@giordano.it - tel. +39/0541/343030

| <b>PRODOTTO:</b> .....    |                                                         |                |                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Denominazione commerciale | Contenuto di materiale riciclato<br>nel prodotto finito |                |                 |
|                           | Totale                                                  | % Pre-consumer | % Post-consumer |
|                           | ≥ __                                                    | —              | —               |
|                           | ≥ __                                                    | —              | —               |
|                           | ≥ __                                                    | —              | —               |

Foglio 2 di 2

|                                                                                                                |                                                      |          |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|------------|
|  <b>ISTITUTO<br/>GIORDANO</b> | <b>Istituto Giordano S.p.A.</b><br><b>Sezione CP</b> | RP015/CP | pag. 8/11  |
|                                                                                                                |                                                      | Rev. 1   | 08/05/2017 |

## ALLEGATO B -Sistema di controllo della produzione in fabbrica “FPC” per la valutazione del requisito “Contenuto di riciclato”

Le verifiche sul controllo del processo produttivo consistono:

- nel controllo della validità della certificazione concessa al fabbricante per la conformità del suo SGQ alla norma ISO 9001 o certificazione dell’FPC (ove applicabile) il cui campo di applicazione comprende i prodotti/processi oggetto di valutazione secondo le presenti regole particolari.
- nel verificare che i risultati dei controlli realizzati dal fabbricante nella gestione del proprio SGQ siano conformi ai requisiti stabiliti nei seguenti punti predisponendo apposito piano della qualità inerente la produzione del prodotto oggetto di asserzione ambientale auto-dichiarata:

Queste verifiche devono essere realizzate, con la produzione in corso, ai fini del rilascio del certificato e successivamente una (1) volta l’anno, a intervalli regolari.

Di seguito si riportano gli elementi fondamentali che il manuale/procedura/piano della qualità deve contenere per poter garantire il controllo di tutte le fasi del processo produttivo, così da assicurare la quantità di riciclato dei prodotti finiti.

Tale documentazione adottata dal fabbricante sarà oggetto di valutazione della conformità ai requisiti per la certificazione.

Ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato Il fabbricante deve identificare univocamente il prodotto oggetto di Asserzione Ambientale Auto-dichiarata, documentare e tenere sotto controllo i processi rilevanti ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato, classificare i materiali in ingresso in base all’origine, identificare e tenere sotto controllo la strumentazione utilizzata per la determinazione dei quantitativi dei materiali.

### B.1 - Compiti e responsabilità

Il fabbricante deve definire compiti e responsabilità per le tutte le fasi significative del processo di raccolta dati e analisi dei contenuti dell’Asserzione Ambientale Auto-dichiarata e dei processi rilevanti ai fini della determinazione del contenuto di materiale riciclato e per il continuo mantenimento delle caratteristiche auto-dichiarate.

### B.2 - Contenuti del documento “Asserzione Ambientale Auto-dichiarata”

Il fabbricante deve predisporre un’Asserzione Ambientale Auto-dichiarata, datata e firmata, relativa al contenuto di materiale riciclato ai sensi della ISO 14021. Tale Asserzione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome del fabbricante;
- indirizzo dell’unità produttiva in cui viene fabbricato il prodotto oggetto di Asserzione Ambientale Auto-dichiarata;
- nome commerciale/identificazione del prodotto oggetto di Asserzione Ambientale Auto-dichiarata;
- indicazione del contenuto di materiale riciclato pre-consumo e post-consumo (%);
- riferimento al lotto interno di produzione (ove applicabile);
- Riferimento alla norma ISO 14021 e, quando applicabile, riferimento al criterio o requisito di legge/premiante.

### B.3 - Contenuto del materiale riciclato - Materiali in ingresso (componenti)

Il fabbricante deve predisporre un elenco dei materiali in ingresso al processo produttivo oggetto della richiesta di certificazione.

I materiali possono essere classificati come:

- **rifiuto:** nel caso in cui si utilizzi nel ciclo produttivo materiale classificato come rifiuto il fabbricante deve essere in possesso di autorizzazione al recupero rilasciata in conformità alla normativa vigente per le tipologie di rifiuto (codici CER) in ingresso al processo produttivo.
- **sottoprodotto e materia prima seconda** (ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.): possono essere conteggiati come materia riciclata i materiali classificati come sottoprodotto e materia prima seconda in conformità al par. 7 della ISO 14021.
- **materia contenente materiale riciclato:** le materie prime utilizzate possono contenere una percentuale variabile di materiale riciclato. Il fabbricante deve accertarsi in merito alla percentuale di riciclato dichiarate dai propri fornitori.

Il fabbricante può accettare senza alcuna verifica aggiuntiva il valore dichiarato dal fornitore nel caso in cui:

- il valore sia contenuto in una Dichiarazione Ambientale Auto-dichiarata verificata da un ente terzo e ove previsto, accreditato, oppure,
- il valore sia contenuto in una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) ai sensi della ISO 14025 verificata da un ente terzo e ove previsto, accreditato, oppure,
- considerando che la ISO 14021 al paragrafo 6.3 prevede il metodo comparativo, nel caso di comparazioni afferenti allo stesso fabbricante (rif. Metodo a) e b) del par. 6.3.1 della ISO 14021) l'attività sarà gestita come un'estensione (rif. Par. 13 delle presenti regole particolari); nei casi in cui si utilizzeranno documenti acquisiti sul mercato (casi c) d) par. 6.3.1 della ISO 14021) i documenti da acquisire devono essere stati verificati da un ente terzo e ove previsto, accreditato.

*NB.: Nel caso in cui non sono presenti attestazioni da ente terzo, Istituto Giordano si riserva, sulla base del contributo e delle percentuali dichiarate, di effettuare o meno una verifica presso il fornitore al fine di accertarsi di quanto asserito oppure di non considerare tali contributi oppure considerarlo con un margine di sicurezza.*

- **materiale naturale** deve essere inserito nel bilancio ai fini della determinazione della percentuale di materiale riciclato
- **acqua di recupero** non possono essere considerate materiale riciclato quindi, sono escluse dal conteggio.

Il fabbricante deve predisporre un bilancio di massa dei materiali in ingresso al processo produttivo, il valore del contenuto di materiale riciclato nel prodotto finito deve essere determinato a partire da questo bilancio di massa tenendo conto di eventuali perdite durante il processo.

La classificazione del materiale come "pre-consumo" e "post-consumo" deve essere effettuata dal fabbricante in funzione dell'origine del materiale riciclato sulla base della documentazione acquisita.

Il fabbricante deve tenere sotto controllo e documentare il processo di approvvigionamento, in particolare deve definire criteri per:

- l'identificazione dei prodotti/servizi acquistati e dei requisiti che ne assicurano la qualità/caratteristiche richieste;
- la qualificazione, selezione e controllo dei fornitori;
- il riesame degli ordini e dei dati di acquisto;
- il controllo delle forniture in accettazione e trattamento delle non conformità in accettazione (identificazione dei materiali non conformi e loro conseguente segregazione);
- la registrazione dei controlli;
- l'immagazzinamento delle materie prime, univocamente contrassegnate in modo da evitare errori.

#### **B.4 - PRODUZIONE**

Il fabbricante deve tenere sotto controllo e documentare il processo di produzione, con particolare riguardo alla tenuta sotto controllo il contenuto di riciclato, in particolare deve definire criteri per:

- controlli in produzione ed interventi per aggiustamento/correzione del prodotto;
- controlli sui prodotti finiti prelevati al termine del ciclo di produzione;
- controllo e conferma metrologica delle apparecchiature di produzione, prova e misura utilizzate;
- controllo del parco macchine e attrezzature, con relativo piano di manutenzione aggiornato periodicamente;
- registrazione dei controlli effettuati e relative conformità (esempio, e senza limitarsi a questo, contenuto di acqua);
- identificazione dei prodotti e loro rintracciabilità in ogni fase.

#### **B.5 - Qualificazione**

Nell'asserzione ambientale auto-dichiarata (rif. 7.8.2 Qualification della ISO 14021) deve essere evidenziata la percentuale di materiale riciclato, in particolare tale percentuale di materiale riciclato deve essere riferita separatamente al prodotto e/o al imballaggio (vedere anche p. B.2 per i requisiti dell'asserzione ambientale auto-dichiarata)

#### **B.6 - Metodologie di valutazione**

La valutazione della percentuale di materiale riciclato deve essere effettuata ai sensi del par 7.8.4 della ISO 14021 in particolare tramite la formula:

$$X\% = \frac{A}{P} \times 100$$

Dove: X è il contenuto di riciclato espresso come percentuale

|                                                                                                                |                                                      |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <b>ISTITUTO<br/>GIORDANO</b> | <b>Istituto Giordano S.p.A.</b><br><b>Sezione CP</b> | RP015/CP | pag.<br>10/11 |
|                                                                                                                |                                                      | Rev. 1   | 08/05/2017    |

*A è il peso del materiale riciclato*  
*P è il peso complessivo del prodotto*

La valutazione deve tenere in considerazione il contributo di sostanze che durante il processo produttivo vengono “perse” ovvero evaporano o non restano in modo definitivo all’interno del prodotto finito, in modo da non considerarle né il peso né il contributo. Il bilancio di massa tra materie prime/additivi/reagenti e prodotto finito va sempre fatto.

## **B.7 - Strumenti di misura**

Il fabbricante deve predisporre un elenco degli strumenti di misura impiegati per il bilancio di massa. Tali strumenti devono essere tenuti sotto controllo, adottando un programma di taratura/verifica e manutenzione e garantire la riferibilità delle misure in funzione delle accuratezze di misura richieste.

Il fabbricante deve conservare le registrazioni pertinenti la tenuta sotto controllo e la riferibilità di misura.

## **B.8 - Gestione delle informazioni e dei documenti inerenti le asserzioni ambientali auto-dichiarate e gestione delle registrazioni**

Il fabbricante deve predisporre un sistema con cui gestire i documenti acquisiti ai fini dell’asserzione ambientale auto-dichiarata nonché quelli emessi.

Tutti i documenti, le informazioni e le registrazioni devono essere conservati per un tempo definito dal fabbricante comunque non inferiore al periodo per cui il prodotto è mantenuto sul mercato e per un ulteriore ragionevole periodo per tenere in conto del possibile periodo di vita del prodotto; in ogni caso il periodo non deve essere inferiore a 10 anni.

I documenti, le informazioni e le registrazioni da conservare sono come minimo quelle a supporto della conformità e del rispetto di quanto auto-dichiarato, nonché dei requisiti cogenti, dei requisiti stabiliti dalle normative di riferimento e dalle presenti regole particolari di schema, nonché della efficace applicazione del sistema di controllo della produzione.

In particolare il fabbricante può volontariamente rendere pubbliche le informazioni necessarie (per le informazioni minime si rimanda al par. 6.5 della norma ISO 14021) per la verifica delle asserzioni ambientali auto-dichiarate oppure può renderle disponibili, su richiesta, a chiunque le richieda entro un tempo massimo definito (tempo massimo 20 giorni lavorativi); il fabbricante nel caso applichi dei costi per fornire tali informazioni, tali costi devono essere limitati ai relativi oneri amministrativi.

Si evidenzia che l’asserzione ambientale dichiarata può essere considerata verificabile e conseguentemente emettibile, solo se la verifica può essere effettuata senza accedere a informazioni riservate.

Il fabbricante deve inoltre tenere un Registro delle asserzioni ambientali auto-dichiarate emesse o altro sistema equivalente che ne garantisca la rintracciabilità al lotto interno di produzione e al relativo documento di trasporto.

## **B.9 - TRATTAMENTO DEL PRODOTTO NON CONFORME**

Il fabbricante deve tenere sotto controllo e documentare il trattamento dei prodotti non conformi o con caratteristiche difformi da quanto auto-dichiarato nelle Asserzioni, in particolare deve definire criteri per:

- identificazione e segregazione dei prodotti non conformi o con caratteristiche difformi da quanto auto-dichiarato nelle Asserzioni;
- definizione dei provvedimenti di smaltimento o riclassificazione dei prodotti non conformi;
- definizione delle azioni correttive e preventive per evitare il ripetersi delle non conformità.

## **B.10 – GESTIONE DEI RECLAMI**

Il fabbricante deve:

- registrare i reclami ricevuti in merito ai prodotti e alle caratteristiche oggetto dell’Asserzione
- trattare i reclami e analizzare le cause degli stessi e valutare la necessità di adottare eventuali azioni correttive
- conservare e tenere a disposizione di Istituto Giordano le registrazioni inerenti i reclami ricevuti e i relativi trattamenti e le azioni correttive.

## **B.11 - Gestione del marchio di conformità Istituto Giordano e simbolo “Mobius” del contenuto di riciclato**

|                                                                                                                |                                                      |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|---------------|
|  <b>ISTITUTO<br/>GIORDANO</b> | <b>Istituto Giordano S.p.A.</b><br><b>Sezione CP</b> | RP015/CP | pag.<br>11/11 |
|                                                                                                                |                                                      | Rev. 1   | 08/05/2017    |

Il Fabbricante deve definire e tenere sotto controllo le modalità di applicazione del Marchio di conformità Istituto Giordano sui prodotti certificati, sull'imballaggio, sulla documentazione tecnica e commerciale.

Il fabbricante offrirà informazioni sufficienti per assicurare la tracciabilità dei prodotti oggetto di certificazione.

Il marchio deve rispettare quanto riportato nel REG-CP e quanto segue.

Dovrà essere adeguatamente specificato se il marchio Istituto Giordano si applica al prodotto, all'eventuale imballo o sulla documentazione tecnica e commerciale

L'utilizzo del marchio Istituto Giordano non vincola il fabbricante all'utilizzo altri tipi di simbologia sul prodotto in particolare lo stesso è responsabile dell'indicazione della percentuale di riciclo indicata nell'asserzione ambientale auto-dichiarata e dell'apposizione del marchio Istituto Giordano nonché dell'uso corretto dello stesso.

Qualora il fabbricante utilizzi il simbolo "Mobius" contenente le percentuali di riciclo dovrà farlo conformemente a quanto indicato al par 7.8.3 e più genericamente al 5.8 della ISO 14021. La responsabilità della percentuale del contenuto di riciclo resta unicamente in capo al fabbricante; in particolare dovrà adeguatamente specificare se il simbolo "Mobius" si applica al prodotto o all'eventuale imballo.